



COMUNE DI GENOVA

**COMUNE DI GENOVA
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI**

CAPITOLATO SPECIALE

**ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLE
ATTIVITA’ INERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO ASSISTENZIALI PER ANZIANI
PARZIALMENTE AUTOSUFFICIENTI, PRESSO GLI
ALLOGGI PROTETTI DEL COMUNE DI GENOVA
SITI IN VIA STUPARICH, 10 (BOLZANETO) E VIA
ROSSINI, 11 (RIVAROLO) - AMBITO
TERRITORIALE SOCIALE 41.**



COMUNE DI GENOVA

ART. 1 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente Capitolato la gestione dei servizi socio assistenziali per Anziani parzialmente autosufficienti, presso gli alloggi protetti del Comune di Genova siti in Via Stuparich, 10 (Bolzaneto) e Via Rossini, 11 (Rivarolo) .

ART. 2 – Importo a base di gara e durata

L'importo posto a base di gara è di € **352.004,35** per la gestione di entrambi gli alloggi, per il periodo di 4 anni decorrenti dalla sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 35 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell'appalto è stato individuato in € **510.406,31**.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 22 del Regolamento a disciplina dell'attività contrattuale del Comune di Genova, si riserva la facoltà di richiedere, alle medesime condizioni del contratto stesso, aumenti o diminuzioni sino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo per il Soggetto Aggiudicatario.

Nel corso dell'esecuzione del contratto, la Civica Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. 50/2016 può prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara per individuare un nuovo operatore economico.

ART. 3 - Obiettivi prestazioni del Servizio

Gli obiettivi da realizzarsi all'interno degli alloggi protetti per anziani, da raggiungere in stretta e continua collaborazione con l'ATS 41, sono:

- 1) Fornire un servizio socio assistenziale sulla base del Progetto Individuale dell'ospite;
- 2) Supportare gli anziani rispetto alla cura della propria persona, l'alimentazione e al corretto uso degli spazi personali e comuni all'interno dell'Alloggio;
- 3) Prevenire, ritardare e/o contenere il decadimento psico - fisico dell'anziano mantenendo e supportando l'autonomia personale, anche attraverso un'adeguata assistenza domiciliare, prevenendo e/o rinviando il più a lungo possibile la sua istitutizzazione;
- 4) Sostenere la socialità, la civile convivenza e il rispetto delle regole comunitarie.

ART. 4 - Destinatari – accesso

Destinatari del servizio sono:

- anziani o ad essi equiparati,
- residenti, prioritariamente, nel territorio del Municipio V Valpolcevera,
- parzialmente autosufficienti, che presentino il bisogno di un contesto di vita sufficientemente tutelato e la necessità di rinviare il più a lungo possibile il ricovero in istituto.

L'alloggio di Via Stuparich, 10 a Bolzaneto ospita 4 anziani: l'utenza è mista.

L'alloggio di Via Rossini 11 a Rivarolo ospita 5 anziani: l'utenza è mista.

Gli ospiti da inserire negli alloggi vengono individuati dall'ATS 41 attraverso un'apposita commissione definita all'art. 6.

Gli interessati accedono agli alloggi attraverso l'ATS di residenza.



COMUNE DI GENOVA

ART. 5 - Durata

Il contratto avrà la durata di quattro anni decorrenti dalla data di stipula dell'accordo quadro.

La Civica Amministrazione, sulla base di oggettive e motivate esigenze di servizio, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario/i lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, alle medesime condizioni dallo stesso disciplinato, per il tempo necessario all'individuazione del nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale; in tal caso l'aggiudicatario è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste alle stesse condizioni contrattuali, senza che da ciò derivi il diritto a qualsivoglia indennizzo.

È vietata qualsiasi forma di rinnovo tacito.

ART. 6 - Commissione Alloggi Protetti

La Commissione Alloggi Protetti è composta da:

- Assistente Sociale dell'ATS 41 referente dell'alloggio;
- Collaboratore Tecnico Area Sociale dell'ATS 41;
- Psicologa dell'ATS 41 qualora necessaria.

A seconda delle necessità potranno essere presenti alle Commissioni, anche gli Assistenti Sociali referenti dei singoli casi e il Coordinatore dell'ATS 41.

Su invito della Commissione potranno partecipare all'occorrenza anche il referente del gestore.

La Commissione decide in merito a:

- ingressi
- dimissioni
- sospensioni
- problemi relativi alla convivenza

Qualora le condizioni di un ospite si aggravino, o comunque non consentano la permanenza nell'alloggio, la Commissione, sulla base della valutazione dell'Unità di Valutazione Geriatrica (UVG), valuterà in merito all'eventuale ridefinizione del piano di assistenza. In tal caso il Comune di Genova darà priorità al trasferimento dell'ospite dall'Alloggio Protetto ad altra struttura.

ART. 7 - Organizzazione del servizio

L'ATS 41, attraverso gli Assistenti Sociali referenti dell'alloggio, convoca:

- la Commissione Alloggi Protetti, composta come all'art. 6;
- gli incontri di verifica periodica, di norma mensile, con gli operatori impegnati nell'alloggio protetto, sull'andamento dello stesso;
- gli incontri di verifica e supervisione con i volontari impegnati nell'alloggio protetto.

E' previsto che gli anziani ospiti dell'alloggio abbiano tutti lo stesso MMG e la sua sostituzione dovrà avvenire solo per motivi gravi e su richiesta dell'ATS 41.

Il soggetto gestore garantisce tutte le forme di supporto individuale e di gruppo necessarie agli ospiti, in particolare attraverso:

- la fornitura di ore di assistenza domiciliare quotidiana, ad alloggio, così ripartita:



COMUNE DI GENOVA

- a) 4 ore di assistenza domiciliare familiare;
 - b) 1 ore di assistenza domiciliare tutelare;
 - c) 1 ora di pulizie.
- L'acquisto della spesa alimentare;
 - Individuazione di un referente, che garantisca la presenza in ciascun alloggio per tre ore alla settimana con funzioni di raccordo tra il personale, gli ospiti e gli operatori dell'ATS.
 - La presenza di volontari, 5 ore settimanali, per rispondere alle esigenze degli ospiti soprattutto con riferimento ad attività di socializzazione e animazione.

ART. 8 - Sedi e utenze

Le sedi degli Alloggi Protetti per Anziani sono in Via Stuparich, 10 a Bolzaneto e via Rossini 11 a Rivarolo.

I locali sono di proprietà della Civica Amministrazione, che si assume i costi relativi alle utenze, all'amministrazione e alla manutenzione straordinaria dell'alloggio; lo stesso è messo a disposizione per la realizzazione del servizio oggetto del presente Capitolato e non è sede di uffici comunali.

Gli oneri di manutenzione ordinaria e dei mobili sono a carico dell'aggiudicatario.

Alla scadenza della gestione, l'immobile dovrà essere riconsegnato nello stato di fatto in cui attualmente si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

ART 9 – Personale – Clausola sociale

L'aggiudicatario si impegna a svolgere le attività di cui al presente capitolato, secondo le modalità di seguito specificate:

- avvalersi di operatori in possesso di diploma di scuola dell'obbligo con esperienza pari o superiore a due anni in qualità di operatori per anziani inquadrati secondo le disposizioni del CCNL di categoria;
- avvalersi di volontari o altre persone reperite dall'aggiudicatario/i per rispondere alle esigenze degli ospiti.

L'aggiudicatario è tenuto, per gli operatori, soci e non, al rispetto degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e, a richiesta del Comune, ad esibire la documentazione che lo attesti.

Qualora non fosse applicato il CCNL di categoria dovrà comunque essere garantito un analogo trattamento economico.

Gli operatori rispondono all'aggiudicatario per gli aspetti tecnici, amministrativi, organizzativi e gestionali della loro attività.

Si richiede agli operatori in quanto "incaricati di pubblico servizio" il rispetto del divieto di ricevere da terzi alcun corrispettivo per le prestazioni rese all'utente.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già



COMUNE DI GENOVA

operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. A tal fine, l'elenco del personale attualmente impiegato è riportato nell'allegato Quadro riepilogativo del personale impiegato.

ART. 10 - Obblighi dell'aggiudicatario/i

L'aggiudicatario si impegna a:

- 1) eseguire il servizio secondo quanto indicato nel presente capitolato e previsto dal progetto offerto;
- 2) individuare un Referente della struttura con compiti di gestione e coordinamento delle attività interne, di referente per i rapporti con l'esterno (ATS, ASL, MMG, negozianti e altre realtà del territorio), di gestione delle dinamiche del gruppo ospiti e per le eventuali emergenze. Il Referente della struttura deve garantire **la reperibilità giornaliera** dalle ore 8 alle ore 19 e la presenza per 2 ore a settimana per alloggio;
- 3) garantire, - la **reperibilità notturna** dalle ore 19 alle ore 8: la persona reperibile dovrà essere in grado, eventualmente, di intervenire direttamente in breve tempo (30 minuti) a sostegno e a tutela degli ospiti;
- 4) garantire lo svolgimento della vita comunitaria negli alloggi;
- 5) occuparsi della **spesa alimentare** e non, necessaria all'andamento degli alloggi, assicurando scorte alimentari per emergenze (allerte);
- 6) assicurare la presenza di operatori per la preparazione del pranzo e della cena, l'igiene personale degli ospiti, il riordino e la pulizia degli alloggi.
- 7) assicurare il rispetto di tutte le norme igienico – sanitarie previste dalle vigenti normative;
- 8) assicurare il **monitoraggio** anche attraverso la presenza di volontari, per rispondere alle esigenze degli ospiti durante la giornata, sia per la collaborazione al mantenimento dell'autonomia e delle capacità residue, sia per la stimolazione cognitiva sulla base del piano individualizzato concordato con l'ATS 41, anche con attività di **socializzazione** interne e/o esterne alla struttura. Compatibilmente alla disponibilità dei volontari, fornire la propria presenza durante i ricoveri ospedalieri degli ospiti o per eventuali accompagnamenti degli stessi a visite mediche;
- 9) garantire la **piccola manutenzione** degli alloggi;
- 10) garantire la partecipazione del Referente e/o degli operatori e dei volontari alle riunioni periodiche previste;
- 11) sostenere la partecipazione degli operatori e dei volontari ai momenti formativi eventualmente individuati;
- 12) stipulare idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare al personale, ai volontari, agli ospiti, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte;
- 13) rispettare quanto previsto dal Regolamento U.E. n. 679/2016 – GDPR” del 25/5/2016 in materia di tutela della Privacy;



COMUNE DI GENOVA

- 14) manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità amministrativa, giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativo-gestionale, civile e penale, che potesse insorgere a carico dell'Ente gestore;
- 15) rispettare quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e igiene del lavoro per la prevenzione degli infortuni e a far eseguire dal proprio personale il rispetto di tale normativa;
- 16) entro 7 gg dalla data di aggiudicazione del Servizio e comunque prima dell'avvio dell'attività, comunicare al Comune di Genova, ATS 41:
 - il nominativo del Referente degli alloggi;
 - i nominativi degli Assistenti Domiciliari individuati e le loro eventuali sostituzioni e rotazioni;
 - l'elenco nominativo e i dati identificativi dei volontari che frequentano gli alloggi;Ogni aggiornamento degli elenchi dovrà essere comunicato dall'aggiudicatario entro 5 giorni dalla variazione al ATS 41;
- 17) garantire la continuità nello svolgimento delle prestazioni, attraverso sostituzioni di personale per assenze anche non prevedibili, con operatori di pari qualifica professionale;
- 18) impiegare personale professionalmente qualificato ed in possesso dei requisiti previsti dal presente capitolato;
- 19) garantire per i propri operatori il rispetto degli standard di trattamento salariale, normativo, previdenziale e assicurativo, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria e, a richiesta, esibire la documentazione che li attesti;
- 20) rispettare quanto previsto dalla normativa di settore nell'impiego dei volontari.

ART. 11 - Obblighi dell'aggiudicatario in ordine ai locali sede del servizio

L'aggiudicatario si impegna a:

- a) consentire, a richiesta della C.A., che nei locali si possa provvedere alle ispezioni e ai lavori ritenuti necessari per la conservazione delle cose e dei servizi comuni. Il rifiuto o l'impossibilità a consentire l'ingresso ai fini di cui sopra, ancorché motivato, lo renderà comunque responsabile di ogni eventuale danno conseguente;
- b) comunicare immediatamente ai competenti uffici comunali la presenza di qualunque guasto che possa arrecare danno alle parti comuni o alle altre proprietà private. I maggiori danni causati dall'omissione o dal ritardo della denuncia saranno posti a carico dell'inadempiente;
- c) garantire la riparazione ed eventuale sostituzione di piccoli elettrodomestici in caso di necessità;
- d) assicurare che i locali siano mantenuti in condizioni di pulizia ed ordine;
- e) eseguire la manutenzione ordinaria alle parti interne, in particolare:
 - e.1) alla cura dei locali: tinteggiatura dei locali ogni qualvolta sia necessario per mantenere lo stato di decoro e pulizia;
 - e.2) all'impianto elettrico: provvedere a tutti quegli interventi riferiti a sostituzioni delle lampadine, sostituzione a seguito di malfunzionamento delle prese, pulsanti luce ecc.;



COMUNE DI GENOVA

f) provvedere all'iscrizione al Servizio del Comune di Genova denominato GenovaAlert sulla piattaforma Telegram e mettere in atto in caso di allerta le norme comportamentali di autoprotezione previste nei confronti degli ospiti e degli operatori.

La manutenzione straordinaria è a carico del proprietario degli immobili.

L'aggiudicatario deve dotarsi di strumenti atti a favorire il rispetto da parte degli ospiti delle regole per una serena e civile convivenza ponendo attenzione alla cura dei locali.

ART. 12 - Obblighi del Comune

Sono a carico del Comune di Genova, le spese relative a:

- utenze;
- amministrazione;
- manutenzione straordinaria dell'alloggio.

E', altresì, a carico del Comune di Genova, Ambito Territoriale Sociale n. 41:

- individuare gli ospiti da inserire nell'alloggio;
- effettuare e mantenere, attraverso il proprio personale, la presa in carico degli ospiti dell'alloggio;
- definire i piani individuali di intervento anche in collaborazione con il gestore;
- garantire, attraverso l'assistente sociale referente dell'alloggio protetto e i collaboratori tecnici dell'area sociale, i rapporti con i MMG e le strutture sanitarie per i singoli ospiti;
- convocare le riunioni di verifiche periodiche;
- gestire le emergenze relative agli ospiti ed all'alloggio, anche in collaborazione con il gestore;
- promuovere momenti di aggiornamento, formazione ed auto formazione, compatibilmente con le risorse a disposizione.

ART. 13 - Corrispettivo e modalità di pagamento

A corrispettivo del servizio, il Comune di Genova, corrisponderà, per il periodo di validità dell'Accordo Quadro l'importo massimo indicato all'art. 3 del presente capitolato, con il quale coprire tutte le spese connesse alla gestione, così come elencate negli articoli 10 e 11.

Il gestore percepisce, inoltre, dai singoli ospiti una quota mensile di € 170,00, come da deliberazione della G.C. n. 242 del 27/7/2011 s.m.i., a titolo di contribuzione alle spese alimentari e per i prodotti di pulizia dell'alloggio, al cui acquisto provvede il gestore stesso sulla base del menù richiesto dagli ospiti, tenendo conto, per quanto riguarda gli alimenti, delle esigenze e delle eventuali patologie degli ospiti stessi.

La liquidazione di quanto dovuto, avverrà secondo le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare secondo quanto disposto dalla Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 213 e il D.M. 3 aprile 2013 n. 55, che comportano, per le ditte aggiudicatarie, l'obbligo di emissione di fatture elettroniche nel formato Fattura PA, tramite il Sistema di Interscambio, indicando il codice IPA.

E' fatto inoltre obbligo, ai fini fiscali, l'indicazione in fattura dell'annotazione "scissione dei pagamenti", da inserire nella fattura elettronica mediante l'indicazione della lettera "S" nel campo "Esigibilità" all'interno della sezione "DATI RIEPILOGO".

Previo riscontro della regolarità contabile e della regolarità contributiva dell'aggiudicatario accertata attraverso il DURC, il Comune di Genova, attraverso ATS 41 provvederà alla liquidazione entro 30 giorni. In caso di irregolarità del DURC, si procederà nei modi previsti dalle norme vigenti.



COMUNE DI GENOVA

Ai sensi dell'art. 30 – comma 5 del D. Lgs. 50/2016, sull'importo progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; tali ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio e previa ricezione del DURC regolare.

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Specificamente i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare per ciascuna transazione posta in essere in relazione al presente contratto, il codice identificativo gara (CIG).

In ogni caso, il Comune non procederà ad alcun pagamento qualora la Società non abbia provveduto al regolare espletamento di tutti gli adempimenti stabiliti a suo carico dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Nel caso di pagamenti superiori a diecimila euro, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E.F. n.40 del 18 gennaio 2008, presso Equitalia S.p.A. L'eventuale presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di diecimila Euro produrrà la sospensione del pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito rilevato, nonché la segnalazione della circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo ai sensi e agli effetti dell'art. 3 del D.M.E. e F. n.40 del 18 gennaio 2008.

Il soggetto aggiudicatario si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

ART. 14 - Controlli

Il Comune di Genova potrà effettuare controlli in ogni momento, mediante proprio personale, sul servizio reso dall'Aggiudicatario.

ART. 15 – Penali

Il Comune, a tutela delle norme contenute nel presente capitolato, si riserva di applicare le seguenti penalità in caso di inadempienze:

- a) parziale o mancata esecuzione del servizio secondo le modalità richieste dal Capitolato Tecnico Prestazionale, dal Progetto che costituirà parte integrante del contratto e dal PAI: fino ad un massimo di euro 500;
- b) parziale o mancato rispetto delle disposizioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale e relative agli adempimenti documentali: fino ad un massimo di euro 200;
- c) parziale o mancata esecuzione del tempestivo intervento di manutenzione ordinaria nei locali: fino ad un massimo di euro 300;



COMUNE DI GENOVA

d) parziale o mancato rispetto dell'obbligo, dettagliato dall'art.10 del Capitolato Tecnico Prestazionale posto a carico dell'Aggiudicatario di mantenere i locali comuni, puliti ed in ordine: fino ad un massimo di euro 300;

L'applicazione della penale sarà preceduta da formale contestazione effettuata per iscritto, rispetto alla quale l'Aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla data del ricevimento della contestazione stessa.

Qualora entro i dieci (10) giorni dalla data di ricevimento della contestazione, l'Aggiudicatario non fornisca alcuna motivata giustificazione scritta, ovvero qualora le stesse non fossero ritenute accoglibili, il Comune applicherà le penali previste.

Il Comune si riserva di sanzionare eventuali casi non espressamente contemplati, ma comunque rilevanti rispetto alla corretta erogazione del servizio. In tal caso l'importo della penale verrà determinato desumendola e ragguagliandola alla violazione più assimilabile o, in mancanza, verrà graduata tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 500,00 in base ad indicatori di gravità che verranno fissati in relazione al caso specifico e comunicati in sede di contestazione all'impresa aggiudicataria.

Il provvedimento applicativo della penale sarà assunto dalla Civica Amministrazione e verrà comunicato all'Aggiudicatario.

ART. 16 - Inadempienze e risoluzione del contratto

Nel caso di violazioni derivanti da irregolarità tali da compromettere gravemente la regolare esecuzione di quanto previsto nel presente atto, il Comune si riserva di procedere alla risoluzione del medesimo ai sensi degli articoli 1453 e 1454 del codice civile.

Qualora il Comune dovesse rilevare violazioni o irregolarità nell'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, contesterà l'inadempienza all'Aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine di tempo utile per fornire le proprie giustificazioni.

Ricevute le giustificazioni, qualora non le ritenesse adeguate, il Comune richiamerà l'Aggiudicatario al rispetto del contratto ovvero, nei casi più gravi, procederà ad una formale diffida ad adempiere, con assegnazione di un termine di tempo utile, trascorso il quale senza alcun esito, potrà pronunciare unilateralmente la risoluzione del contratto.

Il contratto si intende risolto, nel caso di cessazione dell'attività dell'Aggiudicatario, cessazione di cui deve essere data immediata comunicazione al Comune di Genova.

Allorquando intervengano modificazioni significative nella finalità dell'Aggiudicatario, nella sua natura, nel personale, nelle strutture e nelle metodologie di interventi impiegati, lo stesso ne deve dare immediata comunicazione al Comune di Genova.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 C.C. qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9 bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010.

L'appaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.



COMUNE DI GENOVA

Il contratto è risolto inoltre di diritto qualora si verificasse la mancata assunzione dei soggetti che ne hanno titolo e volontà di cui all'offerta tecnica del disciplinare di gara. Sarà inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte del Comune di azioni dell'aggiudicatario volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione.

Nelle ipotesi di cui ai paragrafi precedenti il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Comune, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Infine, in conformità alle disposizioni normative vigenti, si procederà alla risoluzione del contratto qualora, nel corso dell'esecuzione del medesimo, fosse attivata da CONSIP S.p.A. una convenzione per un servizio analogo a quello oggetto del presente contratto, da eseguirsi alle medesime condizioni contrattuali o migliorative, ad un prezzo più basso e l'Aggiudicatario rifiuti di adeguarsi ai parametri prezzo/qualità di detta convenzione CONSIP.

ART. 17 - Cessione del contratto e del credito

Ai sensi dell'art.105 comma 1 D.lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

E' inoltre vietata qualunque cessione del credito che non sia espressamente riconosciuta dalla stazione appaltante ai sensi della vigente normativa.

I crediti vantati dall'aggiudicatario verso la stazione appaltante possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.01.1991 n. 52.

La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto ad apposito albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento autenticato da notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

ART. 17 BIS Subappalto

E' vietato il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato.

ART. 18 - Norme di Sicurezza

La C.A. ritiene di non dover redigere il Documento Unico di Valutazione dei rischi (DUVRI) poiché le modalità di esecuzione del servizio non comportano alcun rischio di interferenze presso le sedi destinatarie e pertanto il costo per la sicurezza da interferenza è pari a zero.

A) - Disposizioni in materia di sicurezza

E' fatto obbligo all'Impresa Appaltatrice, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalle normative vigenti in materia "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro" (D. Lgs 81/2008).

B) - Referenti alla sicurezza



COMUNE DI GENOVA

L'Impresa Appaltatrice deve comunicare al Comune il nominativo del proprio Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il nominativo di un suo Rappresentante in loco per ogni area operativa.

C) - Imposizione del rispetto delle norme dei regolamenti

L'Impresa Appaltatrice deve porre in essere nei confronti dei propri addetti tutti i comportamenti dovuti in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.

In particolare deve imporre al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza ed ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

ART. 19 - Responsabilità

L'Aggiudicatario sarà il solo e unico responsabile del corretto ed efficiente esercizio del servizio nonché dell'organizzazione dell'attività imprenditoriale.

I danni derivanti dal non corretto espletamento del Servizio o comunque collegabili a cause da esso dipendenti, di cui venisse richiesto il risarcimento all'Amministrazione od a terzi, saranno assunti dall'ente aggiudicatario a suo totale carico, senza riserve od eccezioni.

ART. 20 - Trattamento dei dati personali

Per l'esecuzione del servizio in oggetto, che comporta il trattamento di dati personali per conto del Comune di Genova, il Comune di Genova, che è titolare autonomo del trattamento dei dati personali, nomina l'Aggiudicatario responsabile esterno del trattamento dei dati personali.

Ai sensi dell'art. 4, punto 8 del Regolamento (UE) 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR) il responsabile della protezione dei dati personali è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta i dati personali per conto del titolare. L'Aggiudicatario dichiara di possedere adeguati requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. L'Aggiudicatario, in qualità di responsabile del trattamento, è tenuto a trattare i dati personali nel rispetto dei principi del GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Le attività dell'Aggiudicatario comportano il trattamento dei seguenti dati personali nomi, cognomi, anno nascita, luogo nascita, residenza/abitazione, codice avviamento postale, numero/i telefonico/i, codici fiscali, distretto sociosanitario di appartenenza, condizione familiare.

L'Aggiudicatario è tenuto a:

1. trattare i dati nel rispetto dei principi del trattamento dei dati previsti nel GDPR e solo per i fini indicati dal contratto;
2. trattare i dati secondo le istruzioni documentate del titolare del trattamento dei dati;



COMUNE DI GENOVA

3. garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali si siano impegnate formalmente alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza e abbiano ricevuto la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
4. redigere, ai sensi dell'art. 30, paragrafo 2, GDPR, qualora ne ricorrano i presupposti, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento;
5. mettere in atto misure tecniche e organizzative tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, che comprendono, tra le altre, se del caso:
 - a. la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - b. la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
 - c. la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
 - d. una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento
6. mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi del presente accordo o contratto e consentire e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
7. informare e coinvolgere tempestivamente il titolare di tutte le questioni riguardanti il trattamento dei dati personali ed in particolare nel caso di richieste di informazioni, controlli, ispezioni ed accessi da parte del Garante privacy;
8. assistere, tenendo conto della natura del trattamento, il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato;
9. assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 GDPR tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento ed in particolare a collaborare nelle comunicazioni di violazioni di dati personali, negli adempimenti della valutazione di impatto e consultazione preventive;
10. concordare con il titolare del trattamento dei dati il testo dell'informativa privacy e assistere il titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt. 12-22 GDPR).

Il responsabile esterno del trattamento non ricorre ad un altro responsabile se non previa autorizzazione scritta del titolare del trattamento: quando l'Aggiudicatario intenda avvalersi di un altro responsabile del trattamento



COMUNE DI GENOVA

(sub responsabile) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, è tenuto, pertanto, a richiedere l'autorizzazione al titolare del trattamento con congruo preavviso.

Nel caso in cui il responsabile del trattamento (responsabile primario) ricorra ad un altro responsabile del trattamento per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del titolare del trattamento, su tale altro responsabile del trattamento sono imposti, mediante un contratto o un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto per il responsabile del trattamento, prevedendo in particolare garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del regolamento.

Nel caso in cui l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il responsabile iniziale conserva nei confronti del titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro responsabile anche ai fini del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento salvo dimostri che l'evento dannoso non gli è imputabile (art. 82 GDPR).

L'Aggiudicatario in qualità di responsabile del trattamento informa immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati.

Per i profili organizzativi e applicativi del presente contratto le parti indicheranno i referenti ed i relativi elementi di contatto.

L'Aggiudicatario è altresì obbligato:

- ad aderire a codici di condotta o ai meccanismi di certificazione;
- su scelta del titolare del trattamento, è tenuto a cancellare o a restituire tutti i dati personali dopo che è terminata la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancelli le copie esistenti, salvo che il diritto dell'Unione o degli Stati membri preveda la conservazione dei dati.

ART. 21- Divieto di cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto. Se questo si verificherà, l'Amministrazione dichiarerà risolto il contratto per colpa dell'appaltatore, salvo ogni diritto di ripetere ogni eventuale maggiore danno dipendente da tale azione.

ART. 22- Cessione del credito

E' consentita la cessione del credito, purché sia preventivamente notificata alla Civica Amministrazione e dalla stessa accettata.

ART. 23- Controversie e Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente contratto è competente il Foro di Genova.



COMUNE DI GENOVA

ART. 24- Rinvio ad altre norme

Per tutto quanto non espressamente previsto dalle Condizioni Particolari di RDO e dal Capitolato Tecnico Prestazionale si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore, oltre che al Capitolato Generale degli Appalti e delle Forniture del Comune di Genova, al Regolamento sull'Attività Contrattuale e, in quanto applicabili, alle disposizioni del Codice Civile e del Codice degli appalti e delle concessioni.